

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 EMERGENZA 370/1528554 NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 161 del 13 Gennaio 2025

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattar e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

#### CENTRALINO **C** 080.5699011 **I** cr.puglia@Ind.it

- Diletta Mancini (Segretario)
- Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
- Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
- ★ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND Campionati)
- Giuseppe Sforza (Tesseramento)
- Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
- Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
- *★* Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
- 🏟 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe) 🕻 080.5699013 ≅ a.rossiello @lnd.it
- Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

- **C** 080.5699007 ≅ d.mancini@lnd.it
- **C** 080.5699002 **I** a.schirone @Ind.it
- **C** 080.5699006 ≅ s.logiacco@Ind.it
- **C** 080.5699008 ≅ a.tondo @Ind.it
- **1** 080.5699016 ⊠ g.sforza@lnd.it
- **C** 080.5699018 **☑** g.gialluisi @Ind.it
- **C** 080.5699020 ≅ s.lucidi@lnd.it
- **C** 080.5699011 ≅ c.laterza@Ind.it
- **1** 080.5699004 ≅ r.zingarelli @lnd.it

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia Ufficio Amministrazione

Ufficio Segreteria

Ufficio Tesseramento

Ufficio Impianti Sportivi

Ufficio Agonistica LND

Ufficio Affiliazioni e Coppe

™ comitatoregionalepuglialnd@pec.it

amministrazione.puglialnd@pec.it

™ segreteria.puglialnd@pec.it

™ tesseramento.puglialnd@pec.it

™ impianti.puglialnd@pec.it

型 agonistica.pugliaInd@pec.it

■ affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

#### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

#### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE PEC

BRINDISI

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

TARANTO

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebat.puglialnd@pec.it

# **CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L. – A.S.D. PRO GIOVENTÙ NOICATTARO dell'1/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. PRO GIOVENTÙ NOICATTARO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 05/12/2024 della Delegazione Provinciale di Bari.

#### **FATTO**

Con comunicazione del 3.12.2024 la A.S.D. Gioventù Noicattaro ha preannunciato ricorso innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, avverso il risultato della gara disputata per il Campionato provinciale allievi under 17, terminata con il risultato di 3-1 in favore della squadra ospitante S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato il 5.12.2024, rilevato che "la società Pro Gioventù Noicattaro non ha dato seguito al reclamo preannunciato verso la gara in oggetto, con pec del 3 dicembre 2024", ha confermato il risultato conseguito sul campo.

Con reclamo del 10.12.2024, seguito a rituale preannuncio, l'A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, tramite l'Avv. Valentina Porzia, ha impugnato la su indicata decisione chiedendo, in riforma, l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico dell'Esperia Monopoli con il risultato di 3-0 - ex artt. 10 e 26 comma 4 C.G.S. - con ulteriore richiesta di segnalazione dei fatti occorsi alla Procura Federale, in relazione ad un riferito episodio di violenza di cui, secondo la ricostruzione dei fatti offerta in reclamo, sarebbe rimasto vittima il minore Vincent Necerio, calciatore tesserato per la stessa A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro.

Si è costituita nel procedimento la S.S.D. Esperia Monopoli, tramite l'Avv. Giuseppe Del Medico, con memoria difensiva del 12.12.2024, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione assunta dal primo Giudice

Sono seguite controdeduzioni da parte della A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro, trasmesse il 16.12.2024. All'udienza del 19.12.2024 sono intervenuti, per la reclamante l'Avv. Porzia e la sig.ra Triarico Tateo Cosima, Presidente della società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro e, per la SSD Esperia Monopoli a r.l. l'Avv. Giuseppe Del Medico ed il Presidente della società sig. Cometa Pietro. All'esito le parti, previa discussione ed illustrazione delle difese in atti, hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La Corte si è riservata la decisione.

#### MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rileva l'inammissibilità del reclamo. Risulta per *tabulas* che la società reclamante ha solo preannunciato il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, in data 3.12.2024, senza darvi seguito e cioè omettendo di depositare il reclamo e di trasmetterlo alla controparte nei tre giorni feriali successivi alla gara, in violazione dell'art. 67 co. 2 C.G.S..

Con il decorso di tale termine la A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro è decaduta dal diritto all'impugnazione, dimostrando la chiara ed inconfutabile volontà di accettare gli effetti e l'operatività dell'omologazione del risultato finale della gara (cfr., tra le tante, Cons. St., VI sez., n. 5443 del 10 ottobre 2002 e n. 1990 del 16 aprile 2003).

Correttamente, quindi, il Giudice Sportivo Territoriale ha confermato il risultato conseguito sul campo, con il punteggio di 3-1.

Fermo il valore assorbente della rilevata inammissibilità, la Corte – in ogni caso - rispetto ai profili di merito dedotti dalla A.S.D. Gioventù Noicattaro, non ritiene comunque condivisibile la sussunzione della fattispecie nell'art. 10 C.G.S., non ravvisandosi fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della partita considerato che, la pur deplorevole rissa, si è verificata al termine della partita, come riconosciuto dalla stessa reclamante.

Inoltre, preso atto delle ulteriori rimostranze, relative alla misura delle sanzioni irrogate dal primo Giudice ai dirigenti e calciatori della S.S.D Esperia Monopoli a r.I., di cui l'A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro ha contestato l'esiguità, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare il difetto di legittimazione attiva, in capo alla reclamante, rispetto alla formulata doglianza - poiché priva di un *"interesse diretto"* - requisito indefettibile su cui l'art. 49 C.G.S. fonda il riconoscimento dell'interesse a impugnare.

Per altro profilo la ASD Pro Gioventù Noicattaro ha lamentato che, nella rissa di fine gara, "un dirigente di circa 50 anni dell'Esperia Monopoli, non presente in lista, ha dato un pugno in regione auricolare ad un tesserato Vincent Necerio, mentre era ancora in campo" allegando, contestualmente, foto del ragazzo e referto medico di struttura pubblica ospedaliera, con diagnosi di "trauma auricolare sx, a seguito di aggressione fisica da sconosciuto, dopo una partita di pallone".

Alla luce della rilevanza disciplinare dell'episodio la Corte dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale Interregionale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 118, comma 2, C.G.S. Per quanto innanzi la Corte

#### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
- di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale, per gli adempimenti correlati al presunto episodio di violenza che ha interessato il calciatore Vincent Necerio (A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro).

Il Relatore Avv. Livio COSTANTINO Il Presidente Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

Gara: Ruffano Calcio – Cursi Calcio 2018 dell'8.12.2024, in ordine al reclamo proposto dal sig. Davide DE ICCO (allenatore Ruffano Calcio), in opposizione alla decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 12.12.2024, con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia ha comminato al tecnico la qualifica fino al 12.6.2025

#### Ritenuto in fatto

Con reclamo del 20.12.2024, ritualmente preannunciato, il sig. Davide De Icco, allenatore della Società Ruffano Calcio, ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 12.6.2025, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia.

In particolare, il Giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione: "A seguito del provvedimento di espulsione di un calciatore avversario, entrava sul t.d.g. e proferiva frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara. Inoltre lo spingeva dalla spalla con poca forza e senza conseguenze. A seguito della rete ospite, nonostante il precedente provvedimento di espulsione, entrava sul t.d.g. e sferrava un pugno all'allenatore avversario.

Al triplice fischio, inseguiva l'Arbitro fino al rientro negli spogliatoi, proferendo frasi gravemente ingiuriose e minacciose. Rientrato nello spogliatoio a fine gara, l'Arbitro si accorgeva che alcuni tesserati della società ospitante battevano veementemente sulla porta del suo spogliatoio, nel tentativo di aprirla: improvvisamente veniva sferrato un calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale, rompendone gli infissi, la maniglia e le cerniere, quindi rendendo impossibile chiudere la stessa. Il Direttore di gara, una volta aperta la porta, riconosceva nel responsabile dell'accaduto l'allenatore della società ospitante. (Art. 36 comma 1 lett. B).

Il reclamante, per il tramite del proprio difensore, formulate in premessa espressioni di lamentela per l'afflittività del trattamento sanzionatorio, ha evidenziato che i fatti descritti dal direttore di gara appaiono ingigantiti e, in parte, discostanti dalla reale dinamica degli eventi.

Ha, pertanto, proposto una riqualificazione dei fatti ed una parziale ricostruzione della dinamica di alcuni degli episodi allo stesso contestati allegando, a supporto delle proprie ragioni, pronunce giurisprudenziali dalle quali, a proprio avviso, emergerebbe la sproporzione delle sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado.

Ha concluso la propria memoria chiedendo l'applicazione delle attenuanti generiche e specifiche in relazione, rispettivamente, al primo ed al secondo motivo di reclamo, con riconoscimento del vincolo della continuazione. In via istruttoria ha chiesto di ammettere prova testimoniale, a mezzo del capitano della propria squadra, ex art. 60 CGS.

All'udienza dell'8.1.2024 la Corte ha ritenuto, preliminarmente, ascoltare il direttore di gara, al fine di ottenere chiarimenti su specifiche circostanze.

All'esito, il difensore della parte, letto il supplemento di rapporto, ha contestato le dichiarazioni rese dall'arbitro e, riportandosi al contenuto del proprio atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

#### Considerato in diritto

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento e che, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale vada riformata nei termini che seguono.

Per una corretta disamina della vicenda, occorre muovere preliminarmente da alcune considerazioni di carattere generale che attengono, sostanzialmente, alla vicenda nel suo complesso.

Va ribadita, innanzitutto, l'affermazione, costante nella giurisprudenza sportiva federale, da cui questo Collegio non rinviene argomentazioni per discostarsi, secondo cui i rapporti del direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati – con le note e dovute eccezioni – e godono di fede privilegiata.

L'organo giurisdizionale è, infatti, "tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti [...] Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio" (cfr., ex plurimis, C.F.A., sez. IV, n. 055/CFA/2020-21).

In ragione del valore e della funzione assegnata alla refertazione arbitrale che risulta, nel caso di specie, lineare, affidabile e priva di carenze ricostruttive - eccezion fatta per la circostanza verificatasi all'interno degli spogliatoi - non si può che aderire alla descrizione degli eventi contenuta negli atti ufficiali di gara.

Nel caso che ci occupa l'arbitro, anche nel proprio supplemento di rapporto, ha confermato gli eventi verificatisi nel corso della competizione ed ha offerto al Collegio dettagli circostanziati e precisazioni determinanti ai fini del decidere, con la conseguenza che la stessa Corte ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale richiesta dal reclamante.

Su quest'ultimo aspetto, per dovere di completezza, occorre precisare che nel processo sportivo la testimonianza costituisce un'eccezione, com'è dimostrato dal tenore dell'art. 60, co. 1, C.G.S. che ricollega alla "necessità" l'ammissione della prova testimoniale: "Il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione" (C.F.A., SS.UU., 122/CFA/2023-24/A; SS.UU. 64/2021-22; C.F.A., SS.UU., n. 74/2017/18 - Decisione n. 0056/C.F.A. del 29.11.2024 – Decisione n. 0061/C.F.A. 11.12.2024).

Inoltre, dopo un'attenta valutazione, il Collegio ha ritenuto la prova – oltre che non necessaria – inidonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera specie, al di là dell'inammissibilità di un unico capitolo di prova (lett. D), l'efficacia delle risultanze probatorie in atti - che hanno determinato il convincimento in ordine alla decisione assunta (cfr. Decisione 0064/C.F.S. 2021-22).

Alle considerazioni sinora svolte occorre aggiungere che i fatti, per come decritti e proposti dal De Icco, si rivelano spesso contraddittori e supportati da motivazioni capziose.

Se per un verso, infatti, il tecnico riporta gli eventi in maniera difforme rispetto a quelli descritti nel referto arbitrale per altro verso, in più occasioni, egli non contesta la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni rese dall'ufficiale di gara: ammette di aver proferito frasi irriguardose all'indirizzo dell'arbitro – seppur nella "trance agonistica" – (e dal referto arbitrale emerge, chiaramente, che la condotta sia stata reiterata con l'aggiunta di frasi minacciose, oltre che ingiuriose); ammette di essere entrato in contatto con l'arbitro spingendolo su una spalla, seppur "con poca forza e senza conseguenze"; dichiara ed ammette di essere entrato sul terreno di gioco al termine della gara, disinteressandosi del provvedimento di espulsione e, se in un primo momento nega di aver sferrato un pugno all'allenatore avversario ("non ho assolutamente sferrato un pugno al sig. Longo"), pochi righi dopo afferma, contraddicendosi nuovamente, che "pare inverosimile che l'allenatore ospite Longo sia stato attinto addirittura da due diversi pugni", riferendosi al suo gesto (circostanza, quest'ultima, anch'essa chiarita e confermata dal direttore di gara, presente al momento dell'accaduto).

Emergono, pertanto, sin da una prima lettura dell'atto, dichiarazioni inattendibili ed agevolmente censurabili, in quanto tali inidonee a creare nel Collegio un dubbio circa il verificarsi degli episodi, ovvero a formare un diverso convincimento circa la dinamica degli eventi, per come descritta nel referto e confermata nel successivo supplemento.

Venendo ora al merito delle singole circostanze oggetto di reclamo, la difesa del tecnico dedica gran parte del primo paragrafo al gesto del De Icco, consistente in una spinta sulla spalla dell'arbitro. La condotta in sé non è oggetto di contestazione, anche attese le dichiarazioni rese dallo stesso tecnico ed il supplemento del direttore di gara. È controversa, invece, la natura del gesto che, in quanto "privo di qualsiasi effetto lesivo", merita, a parere del reclamante, la derubricazione.

Sul punto il Collegio odierno giudicante, pur in presenza di decisioni in senso opposto (come quella richiamata dalla parte), ritiene discostarsi da tale impostazione, ritenendo che la condotta posta in essere dal tecnico sia stata correttamente inquadrata nel novero dell'art. 36, co. 1, lett. B.

L'articolo in esame punisce, infatti, ogni condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico: è evidente che il Giudice di prime cure, nella valutazione di merito e nella critica del comportamento ascritto al tecnico, ha inquadrato il gesto come un atto che, sebbene non violento (emergerebbe, in tal caso, il discrimine con l'art. 35 C.G.S.), si è concretamente tradotto in un contatto fisico, in quanto tale invasivo e gravemente irriguardoso, per tale ragione correttamente inquadrato nella condotta punita dal predetto art. 36, co. 1, lett. B. C.G.S..

Né può ammettersi, anche alla luce della ricognizione dei fatti accaduti e delle ulteriori condotte assunte dal De Icco nel corso della gara, una "dequalificazione" del gesto. Così ragionando verrebbe meno, di fatto, la ratio e con essa il valore afflittivo che il Legislatore ha voluto affidare alla norma. (cfr. Decisione 0098/C.F.A. del 18.3.2024).

Come noto i molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri – in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche – hanno determinato l'urgenza di un inasprimento delle sanzioni, a carico di chi si renda protagonista di tali condotte.

È certamente compito del Giudice valutare, in maniera specifica, la gravità del gesto, ma accogliere la richiesta di derubricazione dell'episodio per il sol fatto che esso sia stato caratterizzato da una lieve entità e dall'assenza di conseguenze o dal richiamato carattere "intimidatorio" (invero mai dimostrato e mai emerso nel corso del procedimento e delle dichiarazioni rese, a vario titolo, dagli interessati) significherebbe destituire la norma della sua intrinseca funzione.

Già prima delle recenti modifiche normative la Corte ha più volte sottolineato che l'Ordinamento non può in alcun modo tollerare tali fenomeni a danno degli ufficiali di gara e che simili condotte devono essere valutate con la massima severità.

In ultimo, particolare attenzione meritano i numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati, sul punto, dalla difesa del reclamante, tesi a fornire al Collegio un diverso – e più tenue – parametro sanzionatorio, inerendo episodi "analoghi", tuttavia valutati con un differente criterio afflittivo.

Se per un verso è in parte vero, come afferma il De Icco, che il Codice di Giustizia Sportiva non opera una distinzione tra sanzioni comminabili a carico dei calciatori e sanzioni a carico dei tecnici è pur vero, d'altro canto, che non può passare inosservato che le condotte di cui si discute nel presente procedimento siano state poste in essere dal tecnico della società e non da un calciatore. Per orientamento costante all'allenatore, anche in quanto figura di riferimento per l'intera squadra, è richiesto "un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell'autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato" (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/C.G.F.). Sul tecnico grava, infatti, un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza nei confronti dell'arbitro e degli avversari: è, infatti, per l'ordinamento sportivo, il soggetto cui è richiesto un comportamento orientato alla corretta cultura sportiva. Su tale assunto la giurisprudenza è orientata ad un aggravamento delle sanzioni a carico dei tecnici (cfr Decisione N. 195/C.S.A. del 21 Maggio 2021).

Le plurime e reiterate condotte ingiuriose, irriguardose ed antisportive poste in essere dal reclamante, pertanto, non potranno che essere aggravate dal ruolo dallo stesso rivestito.

In ordine, poi, all'ultimo episodio contestato, il direttore di gara ha affermato che, al rientro dagli spogliatoi, alcuni tesserati della Società Ruffano battevano veementemente sulla porta del proprio spogliatoio nel tentativo di aprirla e che, a seguito di un calcio sferrato da uno di essi, la porta è stata aperta a causa della rottura della maniglia e delle cerniere. In quel frangente l'arbitro dichiara di aver riconosciuto il De Icco come colpevole del gesto, in quanto "prossimo alla porta più di chiunque altro".

Sul punto la Corte, pur consapevole del grado della prova che governa il processo sportivo, non ritiene di poter addebitare, astrattamente, al tecnico tale circostanza, non avendo ricevuto dal direttore di gara alcun ulteriore elemento o indizio idoneo a determinare un maggiore grado di probabilità che l'evento descritto possa essersi verificato nei termini riportati.

Con riguardo, poi, all'applicazione delle invocate circostanze attenuanti (tanto quelle generiche, quanto quelle specifiche), essa non può trovare accoglimento per due ordini di motivi: il primo legato ad un evidente difetto di argomentazione e motivazione da parte del De Icco nei propri scritti. Il reclamante, infatti, non richiama né ricostruisce il legame tra le proprie azioni e le circostanze che l'hanno determinato ad assumere il comportamento oggetto di violazione, ma si limita ad invocare l'applicazione del beneficio, unicamente nelle proprie conclusioni; il secondo legato alle molteplici e reiterate violazioni poste in essere dal tecnico nel corso dell'intero evento sportivo.

Non trova, altresì, fondamento la richiesta di applicazione del beneficio della continuazione, rispetto alle condotte poste in essere dal tecnico. Secondo l'impostazione del reclamante, i comportamenti contestati rientrano in "un disegno complessivo ed unitario".

L'impostazione non è condivisibile per ragioni evidenti.

Non è mai emerso lo scopo unitario asseritamente assunto dal tecnico – tantomeno nelle motivazioni addotte dalla stessa parte. Egli, invero, si è reso protagonista di molteplici condotte differenti, mai accomunate da uno scopo – che, si ribadisce, non emerge dalla dinamica dei fatti, né è mai stato oggetto di dichiarazione del tecnico – o da una programmazione delle violazioni che si rivelano, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, occasionali, episodiche ed autonome.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la Corte, pur stigmatizzando sul piano giuridico-sportivo le condotte poste in essere dal reclamante, ritiene che la sanzione - calcolata sulla base delle ascritte violazioni e reiterazioni - meriti di essere rideterminata, con applicazione – nel rispetto della richiamata giurisprudenza – di un proporzionale aggravamento dovuto al ruolo rivestito dal De Icco.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Territoriale adita, nella predetta composizione, definitivamente pronunciando,

#### **DELIBERA**

- 1) di ridurre al 15/04/2025 la squalifica dell'allenatore De Icco Davide;
- 2) di restituire la tassa versata dal tesserato, stante il parziale accoglimento del reclamo.

Il Relatore Avv. Ilaria TORNESELLO Il Presidente Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del dott. Nicola FANTETTI (Componente), dell'avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 - girone unico**

Gara: ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA - ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO dell'8.12.2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 della Delegazione Provinciale di Foggia.

#### Ritenuto in fatto

Con preavviso trasmesso il 15.12.2024, poi seguito dal reclamo depositato il 16.12.2024, la ASD Virtus Calcio Foggia proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 della Delegazione Provinciale di Foggia, avverso l'ammenda di € 200,00 e la sanzione di una gara da disputare a porte chiuse, comminate a carico della società reclamante - nonché avverso la squalifica per quattro gare effettive - comminata in danno dell'allenatore sig. Paolo Caravella.

Nel reclamo la ASD Virtus Calcio Foggia eccepiva che le sanzioni a carico della società erano da ritenersi spropositate rispetto a quanto realmente accaduto, considerato che "la scrivente Società non ha né tentato di sputare né proferito minacce fisiche e/o verbali nei confronti del Direttore di gara, né tantomeno ha cercato di entrare a fine gara negli spogliatoi come dichiarato, avendo posto un proprio dirigente addetto alla Forza Pubblica Sostitutiva dinanzi al cancello per evitare l'accesso di terze persone".

In ordine alla squalifica comminata a carico del sig. Paolo Caravella, si argomentava che, al momento dell'espulsione, egli non aveva opposto resistenza né aveva tardato ad abbandonare il campo come si evince, a dire della reclamante, dai filmati che venivano allegati al reclamo.

Si concludeva chiedendo quindi la riduzione dell'ammenda, l'annullamento della sanzione della gara da disputare a porte chiuse e l'annullamento - ovvero la riduzione - della squalifica a carico dell'allenatore.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

Il Presidente del Collegio interveniva relazionando circa il contenuto del reclamo in questione.

All'udienza compariva personalmente il sig. Paolo Caravella, il quale contestava la ricostruzione dei fatti riportata nel referto precisando che, dopo il provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco senza protestare ulteriormente e non rivolgendo frasi offensive o minacciose al direttore di gara.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

#### Considerato in diritto

Il reclamo viene respinto perché inammissibile.

Esaminando la documentazione versata in atti questo Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del reclamo proposto dalla ASD Virtus Calcio Foggia, stante la violazione dell'art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale impone che i ricorsi ed i reclami proposti dinanzi agli organi di giustizia sportiva di primo grado – nonché i reclami innanzi agli organi di giustizia di secondo grado - devono essere "sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori": nel caso che ci occupa il reclamo non è sottoscritto. Come sancito dal provvedimento della Corte Federale d'Appello, IV sezione, n. 012/2020-2021, "ai sensi dell'art. 49 CGS il reclamo deve essere sottoscritto dal procuratore. Analogamente (anche in forza del rinvio operato dal CGS) l'art. 125 c.p.c. prescrive che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass. n. 1275/2011)".

In questa fattispecie, peraltro, non è invocabile neppure l'art. 49 comma 7 del C.G.S., il quale recita: "le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi", atteso che, come stabilito dalla Corte Federale d'Appello nella stessa pronuncia testé citata, in questo caso "non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale".

In ogni caso nessuna sanatoria è intervenuta fino al momento del trattenimento in decisione del reclamo che, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

#### **DELIBERA**

- di respingere il reclamo proposto dalla ASD Virtus Calcio Foggia, perché inammissibile ex art. 49 comma 4 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante.

Il Presidente e Relatore Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

#### DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI U17

Gara: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO RUFFANO – A.S.D. VIRTUS dell'08/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO RUFFANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/12/2024 della Delegazione Distrettuale di Maglie.

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo innanzi indicato;

#### **DELIBERA**

- 1) di rigettare proposto avverso la squalifica del tesserato Mammolo Enrico;
- 2) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bavone Mattia a due giornate;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del medesimo.

II Relatore

Il Presidente

Avv. Pietro CARROZZINI

Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario

Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES U19**

Gara: A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922 – S.S.D. BARLETTA 1922 A R.L. del 21/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo innanzi indicato;

#### **DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. San Severo Calcio 1922;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore Il Presidente

Avv. Michele ANTONUCCI Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES U19**

Gara: A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO – MOLA FUTURA del 21/12/2024 (Reclamo della società MOLA FUTURA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo innanzi indicato;

#### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società Mola Futura;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante:
- 3) di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale, per gli adempimenti correlati al presunto episodio di violenza a carico dell'allenatore Moscelli Fabio (A.S.D. Virtus Mola Calcio).

Il Relatore Il Presidente

Avv. Michele ANTONUCCI Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

#### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA – A.S.D. VALESIO SPORT TORCHIAROLO del 22/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo innanzi indicato:

#### **DELIBERA**

- 1) di ridurre la squalifica comminata al calciatore Gaetani Luigi a due giornate;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Il Presidente e Relatore Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

Gara: CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 22/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo innanzi indicato:

#### **DELIBERA**

- 1) di ridurre la squalifica comminata al calciatore Duarte Juan Andres a due giornate;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Il Presidente e Relatore Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Gennaio 2025

Il Segretario Giuseppe SFORZA

### **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/01/2025.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Diletta Mancini Vito Tisci